

Ordinanza concernente la guerra elettronica (OGEL)¹

del 15 ottobre 2003 (Stato 1° agosto 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 99 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 1995² (LM);
visto l'articolo 13 in relazione con gli articoli 14 e 30 della legge federale del
21 marzo 1997³ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

¹ La guerra elettronica⁴ comprende l'esplorazione radio permanente eseguita dai servizi competenti del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e la guerra elettronica dell'esercito.

² La presente ordinanza disciplina:

- a. l'impiego e il controllo dell'esplorazione radio permanente a favore della condotta in materia di politica di sicurezza;
- b. l'utilizzazione di mezzi della guerra elettronica per gli impieghi dell'esercito;
- c. la collaborazione tra gli organi della Confederazione e dei Cantoni in quanto mandanti e la GE⁵ nonché l'esercito. Per «GE» si intendono la Divisione della guerra elettronica e gli altri servizi del DDPS incaricati della guerra elettronica.

RU 2003 3971

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3719).

² RS 510.10

³ RS 120

⁴ Nuova espr. giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006

(RU 2006 3719). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵ Nuova espr. giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006

(RU 2006 3719). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 2: Esplorazione radio permanente

Art. 2 Condizioni

¹ L'esplorazione radio permanente può acquisire informazioni soltanto sulla base di mandati provenienti da mandanti autorizzati.

² I mandati di esplorazione radio possono essere assegnati ed elaborati soltanto al fine di acquisire informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza.

³ I servizi seguenti sono autorizzati, nel quadro dei loro compiti legali, ad assegnare mandati di esplorazione radio:

- a. il Servizio informazioni strategico;
- b. il Servizio di analisi e prevenzione;
- c. il Servizio informazioni militare.⁶

Art. 3 Collaborazione

¹ La collaborazione tra i mandanti e la GE persegue l'obiettivo di un impiego dell'esplorazione radio efficiente dal punto di vista tecnico, organizzativo e dell'esercizio nonché conforme al diritto ed efficace.

² La collaborazione tra i mandanti e la GE è disciplinata mediante convenzioni quadro scritte.

³ Per i singoli mandati di esplorazione radio, il mandante conclude con la GE una convenzione scritta sulle prestazioni.

⁴ I contatti in materia di servizi d'informazione tra la GE e i servizi specializzati esteri avvengono per il tramite del Servizio informazioni strategico.

Art. 4 Compiti

L'esplorazione radio permanente:

- a. acquisisce informazioni mediante il rilevamento, la sintetizzazione, la selezione e il trattamento di emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazione all'estero e le trasmette ai mandanti;
- b. acquisisce le basi tecniche necessarie al riguardo ed effettua misurazioni e prove;
- c. segue l'evoluzione delle telecomunicazioni;
- d. può proporre al mandante l'aggiunta di nuovi oggetti dell'esplorazione radio ai mandati di esplorazione radio esistenti;
- e. può eseguire studi di fattibilità per nuovi mandati di esplorazione radio.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3217).

Art. 5⁷ Limitazioni e sottoprodotti

¹ I mandati di esplorazione radio si riferiscono esclusivamente a oggetti dell'esplorazione radio all'estero. Le persone che si trovano in Svizzera non possono essere oggetto di mandati di esplorazione radio.

² La GE cancella le informazioni rilevate involontariamente su persone che si trovano in Svizzera, risultanti da comunicazioni con tali persone. Può però trasmettere al mandante tali sottoprodotti, sempre che le informazioni siano importanti per l'esecuzione del mandato. Essa rende anonime le informazioni prima della trasmissione, se l'esecuzione del mandato non ne è pregiudicata.

Art. 6 Elaborazione dei dati

¹ Tutti i risultati dell'esplorazione radio derivanti dall'esecuzione di un mandato sono trasmessi al mandante. I risultati dell'esplorazione radio possono rimanere memorizzati presso la GE al massimo per la durata di validità del mandato.

² I dati di collegamento provenienti dall'attività di esplorazione radio utili all'identificazione degli oggetti dell'esplorazione radio possono, se necessario, rimanere memorizzati presso la GE.

³ La GE informa, in forma generale, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza⁸ sulle collezioni di dati. Le basi tecniche non più utilizzate permanentemente e i dati tecnici, inclusi i dati di collegamento, sono messi a disposizione dell'Archivio federale.

⁴ La notifica delle collezioni di dati concernenti i risultati dell'esplorazione radio, il diritto di informazione e di accesso nonché l'archiviazione sono retti dalle disposizioni legali applicabili ai singoli mandanti.

Sezione 3: Guerra elettronica dell'esercito**Art. 7** Compiti

¹ Nell'ambito della guerra elettronica dell'esercito, l'esplorazione radio acquisisce informazioni mediante il rilevamento, la sintetizzazione, la selezione e il trattamento di emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazione in Svizzera e all'estero e le trasmette ai mandanti.

² Essa acquisisce le basi tecniche necessarie ed effettua le misurazioni e le prove necessarie.

³ Il capo dell'esercito disciplina le competenze per l'istruzione in materia di guerra elettronica.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 ago. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3719).

⁸ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Art. 8 Esplorazione radio in occasione di impieghi per il promovimento della pace

¹ Nell'ambito degli impieghi per il promovimento della pace, l'esplorazione radio sostiene, nella pertinente rete informativa, la missione delle unità svizzere sul posto nonché il mandato della missione internazionale. L'esplorazione radio è effettuata conformemente agli accordi conclusi con gli Stati partecipanti.

² I competenti servizi specializzati della Confederazione sostengono l'impiego.

Art. 9 Esplorazione radio in occasione di impieghi per la salvaguardia delle condizioni d'esistenza

¹ Nell'ambito degli impieghi per la salvaguardia delle condizioni d'esistenza, l'esplorazione radio è effettuata a favore della pertinente rete informativa oppure di altri mandanti autorizzati.

² Essa è disciplinata nel quadro dell'autorizzazione dell'impiego.

Art. 10 Disturbo elettronico

¹ Il disturbo elettronico va impiegato con parsimonia, allo scopo di limitare il più possibile le conseguenze inevitabili per gli operatori delle telecomunicazioni titolari di una concessione.

² Il Consiglio federale decide in merito all'impiego di mezzi di disturbo elettronici e alle pertinenti condizioni nell'ambito dei servizi di promovimento della pace.

³ Esso può ordinare la limitazione o l'interruzione del traffico delle telecomunicazioni mediante disturbo elettronico nell'ambito degli impieghi per la salvaguardia delle condizioni d'esistenza.

Sezione 4: Utilizzo dell'infrastruttura della GE per scopi tecnici

Art. 11

¹ Ai fini della pianificazione e nell'ambito della vigilanza sull'utilizzazione delle frequenze, l'Ufficio federale delle comunicazioni può chiedere al DDPS l'impiego di mezzi d'esplorazione radio per il controllo dello spettro delle frequenze conformemente all'articolo 26 della legge del 30 aprile 1997⁹ sulle telecomunicazioni.

² Nell'ambito delle sue possibilità tecniche e della sua disponibilità di personale, la GE può accettare mandati per l'assistenza tecnica ad altre autorità della Confederazione e dei Cantoni. La sorveglianza delle frequenze civili è svolta d'intesa con l'Ufficio federale delle comunicazioni. Gli impieghi e l'utilizzazione dei risultati dell'esplorazione radio si fondano sulle basi legali del mandante.

⁹ RS 784.10

Sezione 5: Sicurezza

Art. 12 Classificazione e trasmissione dei risultati dell'esplorazione radio

¹ La GE classifica i risultati dell'esplorazione radio per proteggere le procedure d'esplorazione utilizzate.

² Il mandante decide in merito alla trasmissione ulteriore a organi autorizzati.

Art. 13 Protezione delle persone, delle informazioni e delle opere

La GE adotta misure di protezione e di sicurezza per garantire la protezione delle persone, delle informazioni e delle opere nei suoi settori d'attività.

Sezione 6: Controllo dell'esplorazione radio permanente

Art. 14 Autocontrollo

¹ I mandanti garantiscono la legalità e la proporzionalità di tutti i mandati di esplorazione radio assegnati. Essi disciplinano la forma e l'assegnazione del mandato.

² I mandanti e la GE creano le premesse tecniche e organizzative per i controlli nei loro settori.

Art. 15 Istanza di controllo indipendente

¹ L'istanza di controllo indipendente (ICI) è un'istanza di controllo interdipartimentale, interna all'amministrazione e indipendente. Essa verifica la legalità e la proporzionalità dei mandati di esplorazione radio. A tale scopo tiene conto delle priorità stabilite sulla base delle necessità di informazioni delle istanze politiche.

² L'ICI verifica:

- a. ogni mandato;
- b. l'aggiunta di nuovi oggetti dell'esplorazione radio ai mandati esistenti;
- c. l'acquisizione dei risultati delle esplorazioni radio nonché la loro trasmissione ed elaborazione ulteriore presso il mandante.

³ In base alla verifica, l'ICI può:

- a. trasmettere raccomandazioni scritte al mandante e alla GE;
- b. chiedere al dipartimento del mandante la sospensione di mandati di esplorazione radio che non soddisfano o non soddisfano più i principi della legalità e della proporzionalità e presentare raccomandazioni sull'elaborazione ulteriore o sulla cancellazione dei risultati già acquisiti.

⁴ L'ICI presenta annualmente un rapporto al capo del DDPS e al capo del DFGP. Il capo del DDPS informa il Consiglio federale.¹⁰

⁵ L'ICI garantisce la protezione delle informazioni ricevute conformemente alle norme in vigore per i mandanti e la GE.

Art. 16 Obbligo di notifica e di informazione

¹ I mandanti notificano all'ICI l'assegnazione e la sospensione di ogni mandato di esplorazione radio. La GE inizia l'esecuzione dei mandati indipendentemente dall'avvio dell'esame da parte dell'ICI.

² Previa consultazione del mandante o della GE, l'ICI riceve sul posto tutte le informazioni dirette concernenti l'esplorazione radio permanente. Inoltre ottiene l'accesso alle installazioni e ai locali utilizzati per l'esplorazione radio permanente.

³ Le richieste e le decisioni di sospensione sono rese note al capo del DDPS.

Art. 17 Collaborazione con organi di controllo interni ai dipartimenti

¹ L'ICI e i competenti organi di controllo interni ai dipartimenti scambiano informazioni in merito alla pianificazione e all'esecuzione dell'attività di controllo concernente l'esplorazione radio permanente.

² Gli organi di controllo interni ai dipartimenti mettono a disposizione dell'ICI i loro risultati concernenti l'esplorazione radio permanente.

Art. 18 Composizione e nomina dell'ICI

¹ L'ICI è composta di 3 a 4 membri. Dispone delle necessarie competenze specifiche nella protezione dei diritti fondamentali, nell'esplorazione radio o nelle telecomunicazioni, nonché nella politica di sicurezza. Il DDPS non vi è rappresentato con la maggioranza dei membri e non ne assume la presidenza.

² I membri dell'ICI eseguono il loro compito personalmente e non sono vincolati da istruzioni. Prima dell'entrata in carica, sono sottoposti a un controllo di sicurezza ampliato con audizione, conformemente all'ordinanza del 19 dicembre 2001¹¹ sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

³ Previa consultazione dei dipartimenti competenti, il capo del DDPS sottopone al Consiglio federale i nominativi dei dipendenti dell'Amministrazione federale di cui propone la nomina nell'ICI. Il Consiglio federale nomina i membri dell'ICI per un periodo di quattro anni.¹²

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2007, in vigore dal 1° ott. 2007 (RU 2007 4309).

¹¹ RS 120.4

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2007, in vigore dal 1° ott. 2007 (RU 2007 4309).

Sezione 7: Costi**Art. 19**

La compensazione delle prestazioni della GE a favore di terzi può avvenire conformemente alla legislazione sulle finanze della Confederazione.

Sezione 8: Disposizioni finali**Art. 20** Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 27 giugno 2001¹³ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:

Art. 9a

...

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2003.

¹³ RS 120.2. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

Allegato
(art. 4 lett. d)

Oggetti e risultati dell'esplorazione radio, dati di collegamento

1. Oggetti dell'esplorazione radio sono:
 - a. i collegamenti radio;
 - b. il traffico di radiocomunicazione;
 - c. le persone fisiche e giuridiche;
 - d. gli elementi d'indirizzo (segnatamente i numeri di chiamata).
2. I risultati dell'esplorazione radio sono i prodotti chiesti dal mandante risultanti dall'elaborazione di un mandato di esplorazione radio.
3. I dati di collegamento comprendono le informazioni sulle circostanze delle comunicazioni e non il contenuto delle comunicazioni.